

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità per l'accesso alle prestazioni sociali assistenziali e socio-sanitarie e i criteri guida per l'erogazione delle stesse nel Comune di Carnate.
2. Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
3. Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o di difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.
4. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, buon andamento, pari opportunità, trasparenza, presa incarico personalizzata e continuativa, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, il Comune di Carnate assicura l'erogazione:
 - a) dei servizi di propria competenza che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione Italiana;
 - b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – da garantire nel territorio regionale;
 - c) dei servizi definiti dai Comuni medesimi quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) – da garantire nel territorio comunale;
 - d) dei servizi definiti dai Comuni medesimi attraverso i progetti personalizzati di cui all'art. 14, 15 e 16, l. 8.11.2000, n. 328, o mediante le sperimentazioni di cui al successivo comma 5.
5. Sono riconosciute e promosse la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi e in grado di rispondere a nuovi bisogni dei cittadini che si trovino in condizione di fragilità.